

Allegato "B" al repertorio 30260/13088

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA- NORME APPLICABILI**

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Torino la società cooperativa sociale denominata

"IL MARGINE Società Cooperativa Sociale"

siglabile "IL MARGINE s.c.s.",

Il consiglio di amministrazione potrà trasferire la sede sociale altrove, all'interno del territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ARTICOLO 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le vigenti leggi in materia di società cooperative ed in particolare le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile, nonché per quanto non previsto dal predetto Titolo del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 s.m.i., relative alla disciplina delle cooperative sociali e, in quanto compatibili, le norme sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 2521, 2° comma, del Codice Civile, la cooperativa potrà svolgere la propria attività con terzi avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

**TITOLO II**

**SCOPO – OGGETTO**

ARTICOLO 4

SCOPO

Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi - e, in particolare, di servizi alla persona da realizzarsi con modalità atte a favorire, tutelare, mantenere e recuperare la salute psicofisica della collettività - nonché tramite lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come previsto dall'art. 1, comma 1 lettera a) e lettera b) della L. 8.11.1991, n. 381 recante "Disciplina delle Cooperative Sociali".

La Società, senza finalità speculative e di lucro, si propone di perse-

guire attraverso la gestione delle proprie attività (in forma associata) la continuità dell'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci, nonché l'avviamento al lavoro, nelle attività riconducibili alla previsione di cui alla citata lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381/91, di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4) di detta Legge n. 381/91.

In particolare, la Cooperativa si propone il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative, di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tende ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i canoni della Mutua-lità.

La Cooperativa si propone come soggetto attivo per promuovere e contribuire, attraverso il proprio lavoro, al miglioramento delle realtà sociali nei territori in cui opera, privilegiando l'intervento a favore di quei gruppi sociali e di quelle attività generalmente lasciate al margine della vita socio-culturale.

A tale riguardo, la Cooperativa opera da anni per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale.

In particolare, la cooperativa, sulla base delle raccomandazioni di organismi internazionali quali ONU e OMS e dei programmi della Commissione Europea, si propone di promuovere la cultura di genere mediante la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne o per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. In adesione ai principi della Convenzione di Istanbul si prefigge pertanto di contribuire a prevenire queste forme di violenza, valorizzando il ruolo della donna, sensibilizzando sulle problematiche femminili nel mondo del lavoro e nei diversi contesti sociali e familiari, proponendo modelli di uguaglianza e pari opportunità e facilitando l'emersione della domanda di aiuto anche incentivando reti di cooperazione tra i vari attori sociali coinvolti nel fenomeno.

La cooperativa si propone, altresì, la realizzazione di interventi atti a contrastare la lesbofobia, l'omofobia, la bifobia, la transfobia e l'impatto della violenza nella vita delle donne e dei loro figli, qualora siano vittime di abusi, maltrattamenti e discriminazione. ,

Si propone pertanto di:

- contribuire, attraverso l'interazione con i le Istituzioni, Enti pubblici e privati e con tutte le professionalità interessate alle problematiche di genere, allo sviluppo, nell'ambito della società, dei diritti delle donne e della cultura di genere;
- operare con un approccio globale, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei bam-

bini/e (personale, sociale, relazionale, lavorativo e della salute psico-fisica), tenendo conto delle direttive di organismi internazionali;

- individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza verso le persone;
- promuovere azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;
- combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, nel rispetto della realizzazione e della visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transgender e non binaria;
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere;
- essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie e venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTI+;
- costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
- promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali;
- operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+, delle persone LGBT vittime di violenza fondata sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere, delle persone LGBT allontanate da casa in ragione dell'orientamento sessuale e/o della identità di genere, delle vittime di violenza familiare, ed in generale delle persone LGBT, ivi compresi migranti LGBT e/o comunque in stato di vulnerabilità.

#### ARTICOLO 5 OGGETTO

**Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/91, s.m.i., nonché di cui all' art. 2, comma 2bis della L.R. Piemonte n. 18/94, s.m.i.,** la Cooperativa si propone di attivare interventi nel campo socio assistenziale, socio-sanitario, sanitario, educativo, dell'infanzia per la prevenzione, formazione, integrazione, socializzazione e l'assistenza nei confronti di: soggetti emarginati, soggetti a rischio, portatori di handicap, soggetti con disagio psichico, minori e anziani, donne e loro figli vittime di abusi, maltrattamenti e discriminazione, attraverso la gestione di servizi e strutture proprie o in convenzione con enti pubblici o privati.

In sintesi la Cooperativa si prefigge la gestione dei seguenti servizi:

- 1) campo socio sanitario e sanitario:
  - ADI (assistenza domiciliare integrata);
  - attività a ciclo diurno;
  - residenzialità rivolta a persone non auto sufficienti: disabili psi-

chici, sensoriali e anziani;

- residenzialità rivolta a persone necessitanti di interventi a valenza riabilitativa;
- trasporto farmaci, medicale e sanitario con ambulanza;
- assistenza domiciliare con personale sanitario, medico e infermieristico;
- attività di integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria;
- gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale e sanitaria;
- gestione ambulatori infermieristici e medici (a titolo esemplificativo: laboratori di analisi, diagnostica, di odontoiatria, di terapia medica e riabilitativa, ecc...);
- attività sanitarie di cui all'art. 2, comma 2 bis della L.R. Piemonte n. 18/94, s.m.i. rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali.

La Cooperativa per lo svolgimento delle attività e prestazioni sanitarie sopra citate si attiene alle disposizioni regionali attuative del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione al funzionamento e accreditamento e si avvale, ove richiesto, di soggetti muniti dei prescritti titoli di abilitazione e professionali;

2) campo socio assistenziale:

- assistenza domiciliare, educativa territoriale, terapia e servizi di sostegno familiare;
- attività residenziale e/o semi-residenziale dirette a: minori, anziani, disabili psichici, fisici e sensoriali; categorie a rischio di emarginazione: nomadi, dimessi dal carcere, extracomunitari, senza fissa dimora;
- trasporto e accompagnamento per disabili, minori, anziani;

3) campo educativo, formativo e sociale:

- servizi di pensionato e pernottamento, anche con fornitura pasti;
- attività di pre - dopo scuola;
- attività di appoggio scolastico;
- asili nido e scuole materne, baby parking, ludoteche;
- attività ricreative, culturali e di tempo libero: centri vacanza per minori, soggiorni e turismo sociale per adulti, anziani, disabili, centri socio-culturali, centri di incontro;
- gestione di strutture ed iniziative sportive e turistiche;
- attività di prevenzione e di promozione educativa e culturale, di cui all'art 49 del D.P.R. n. 616/77: produzione, allestimento, rappresentazione e divulgazione, anche in forma associata, di iniziative teatrali, cinematografiche, editoriali, di animazione ed arti visive e pittoriche, grafiche, con realizzazione di stampe serigrafiche e tipografiche, prodotti sartoriali e artigianali in genere di cui la Cooperativa si occupa, sia nella fase produttiva sia nella commercializzazione del prodotto finale;
- promozione di ricerche sociali, ambientali, economiche, conferenze, seminari di studio;

- realizzazione di studi e ricerche per la formulazione di piani di intervento e organizzazione dei servizi socio-sanitari territoriali;
- promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;
- attività di prevenzione e di promozione educativa e culturale;
- promozione e organizzazione di incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, ricerche, seminari e gruppi di studio volti a favorire e a sviluppare una cultura di soluzioni condivise che rispettino, nelle relazioni di reciprocità, le esigenze di tutti e tutte;
- realizzazione di progetti e attività finalizzate a prevenire e contrastare il pregiudizio, la discriminazione e la violenza di genere, anche nel linguaggio, con il fine ultimo di accogliere ogni persona di qualsiasi genere;
- sviluppare programmi e metodologie di accoglienza, di intervento ed azioni nel campo della violenza alle donne e ai bambini/e, sia in caso di violenza intra e extrafamiliare alle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, trafficking) che in caso di violenza assistita;
- strutturare interventi di informazione, tutela dei diritti e percorsi finalizzati a orientare, accogliere e sostenere processi di empowerment;
- promuovere studi, ricerche, monitoraggi sulla condizione della donna e sul suo ruolo sociale, favorendo l'attività di sensibilizzazione culturale e impegno a sostegno della sua identità e specificità di genere;
- diventare interlocutore nella collaborazione con tutti gli Enti coinvolti pubblici e privati per potersi costituire come risorsa progettuale in grado di rispondere anche operativamente ai bisogni che emergeranno dalle analisi e dai tavoli di osservazione.

Inoltre la Cooperativa si propone la gestione, diretta o in partenariato, di servizi per l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, coniugando le competenze inerenti alle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381/91 con quelle inerenti alle attività di cui alla lettera b) di detto comma, consentendo ai lavoratori svantaggiati e/o disabili di aumentare le performance professionali, offrendo una concreta opportunità lavorativa e di integrazione sociale attraverso un ruolo attivo e l'indipendenza economica.

In particolare la Cooperativa si propone di promuovere ed attivare

- servizi di valutazione dell'occupabilità e assumibilità di persone con deficit occupazionale, svantaggiate e/o con disabilità;
  - consulenza e formazione orientativa;
  - corsi di informazione e formazione professionale;
  - sviluppo delle competenze tecniche e trasversali attraverso la gestione di laboratori, officine artigianali e centri di lavoro guidato,
  - rinforzo delle competenze professionali attraverso l'attivazione e il monitoraggio di borse lavoro, stage e tirocini osservativi, formativi o preassuntivi;
  - servizi di consulenza alle aziende allo scopo di favorire l'occupabilità e la stabilizzazione lavorativa dei soggetti svantaggiati,
- il tutto con espressa esclusione delle attività di cui al D.Lgs. 10 set-

tembre 2003 n. 276.

**Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/91, s.m.i.**, la Cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, tramite la gestione - diretta, in convenzione o in appalto - di attività in diversi settori e, precisamente:

1) attività agricole:

- manutenzione e gestione di aree verdi;
- coltivazioni, in particolare con progetti di agricoltura sociale;
- allevamento;

2) attività industriali e artigianali:

- attività di riparazione, manutenzione, adeguamento di locali, manutenzione e impianti;
- organizzazione e/o gestione di laboratori per la creazione e la diffusione fra il pubblico di manufatti prodotti artigianalmente;
- gestione di attività e laboratori artigianali e/o artistici (grafica, informatica, video, tipografia, litografia, serigrafia, falegnameria, ceramica, sartoria, fotografia);

3) attività di commercio e servizi:

- attività di raccolta rifiuti differenziata, trasporto, riciclo e deposito dei rifiuti di ogni classificazione, sotto l'osservanza delle vigenti norme di legge;
- pulizie generali e speciali civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari; rifacimento letti, pulizie camere e tenuta igiene ospiti in comunità; pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizia e riordino mense;
- attività di pulizia e sorveglianza agli alunni nelle scuole;
- attività di igiene urbana e ambientale (spazzamento rifiuti, disinfezione, derattizzazione, deblattizzazione e bonifiche);
- trasporti di cose e persone, traslochi, sgombero locali;
- gestione di ristoranti, mense, alberghi, casa vacanze, punti ristoro, campeggi, ostelli, aziende turistiche e agrituristiche;
- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, artigianali e manufatti in genere;
- servizi di lavanderia, stireria, ed affini;
- promozione e gestione di centri di incontro, locali pubblici e privati, manifestazioni, feste e dibattiti;
- attività culturali (attività editoriale di libri e giornali, produzione di attività teatrali, televisive, cinematografiche, pubblicitarie e multimediali in genere);
- servizi di accoglienza, informazioni, guida e assistenza nella gestione di biblioteche, mostre, centri museali e tutte le altre iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
- attività di catalogazione di beni culturali e altro, inserimento e gestione di dati;
- attività di impaginazione di testi ed elaborazione siti web.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla circolare ministeriale n.

153/1996.

La cooperativa ha perciò un oggetto plurimo che verrà attuato attraverso la gestione separata delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alla citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91.

La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a sola indicazione esemplificativa potrà:

- concorrere a gare di appalto in tutte le forme previste dalla legge;
- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, consorzi ed enti, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico nonché delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 238 e seguenti della legge n. 205/2017 s.m.i. e relative norme di attuazione;
- promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della solle-

citazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

**TITOLO III**  
**SOCI COOPERATORI**

ARTICOLO 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

In particolare, con riferimento alle attività riconducibili all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 381/91, possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 di detta Legge n. 381/91 s.m.i., fermo restando, con riferimento ai lavoratori adibiti allo svolgimento delle predette attività, il disposto del comma 2 di detto articolo 4.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa: l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 c.c., in ragione dell'interesse alla loro formazione cooperativa ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale, per il periodo stabilito dall'apposito regolamento, sotto l'osservanza del limite massimo di legge; i nuovi soci cooperatori ammessi alla sezione dedicata non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai nuovi soci cooperatori ammessi alla sezione dedicata spettano i seguenti diritti, obblighi o limitazioni:

1. hanno diritto di voto nelle assemblee, con le limitazioni eventualmente stabilite dall'apposito regolamento, anche relativamente alla possibilità di rappresentare altri soci;

2. non possono essere eletti amministratori;
3. hanno diritto all'eventuale ristorno deciso dall'assemblea per i soci cooperatori, con le limitazioni stabilite dall'apposito regolamento approvato dell'Assemblea dei Soci. Il ristorno ad essi riconosciuto non dovrà superare il 50% di quanto riconosciuto agli altri soci lavoratori;
4. hanno facoltà di versare il 50% delle azioni sottoscritte, fintanto che permane la loro permanenza nella speciale categoria.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto.

Al termine del periodo il nuovo socio cooperatore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, salvo esclusione pronunciata dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 12.

La cooperativa ed il socio cooperatore, al momento dell'adesione di quest'ultimo o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, possono stabilire un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, sottoscrivendo apposito contratto.

Possono altresì essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che intendano perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente. E' fatto divieto ai soci persone fisiche di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessenze dirette o indirette in imprese identiche, affini o concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto sociale e di lavoro instaurato, può autorizzare deroghe ai divieti previsti dai precedenti commi.

#### ARTICOLO 7

##### PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, luogo e data di nascita;
- b) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a:

b1) per i soci cooperatori - fatto salvo quanto previsto al successivo punto b2 - numero 140 (centoquaranta) azioni da nominali euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna, pari complessivamente a euro 3.614,80 (tremilaseicentoquattordici virgola ottanta);

b2) per i soci cooperatori in condizioni di svantaggio ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. n. 381/91, numero 50 (cinquanta) azioni da nominali euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna, pari complessivamente a euro 1.291,00 (milleduecentonovantuno virgola zero zero);

b3) per i soci volontari numero 10 (dieci) azioni da nominali euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), pari complessivamente a euro 258,20 (duecentocinquantotto virgola venti);

In ogni caso l'ammontare nominale complessivo delle azioni detenute da ciascun socio potrà essere superiore al limite massimo fissato dalla legge;

c) l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione;

d) l'impegno a versare l'eventuale tassa di ammissione stabilita dal consiglio di amministrazione;

e) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro che si intende svolgere nonché dei relativi titoli professionali posseduti, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 6 del presente statuto e con l'apposito regolamento;

f) l'impegno ad attenersi al presente statuto e ai regolamenti della cooperativa, con dichiarazione di averne preso visione, nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la dichiarazione di conoscere e accettare l'art. 55 del presente statuto relativo alla clausola arbitrale.

Se la richiesta è fatta da Ente, Cooperativa o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) denominazione, sede e ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, attività che costituisce l'oggetto della Cooperativa, Ente o persona giuridica;

2) la deliberazione di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, organizzazione o persona giuridica;

3) il numero dei soci dell'Ente, della Cooperativa o della persona giuridica richiedente;

4) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere e che non dovrà comunque mai essere inferiore a n. 200 (duecento) azioni da nominali euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna, pari a complessivamente a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro virgola zero zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

5) l'impegno ad attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento dell'Ente, della Cooperativa o della persona giuridica richiedente l'adesione;

b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo delle società Cooperative;

c) copia autentica della delibera di autorizzazione con l'indica-

ne della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, organizzazione o persona giuridica;

d) copia conforme dell'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea;

e) copia conforme dell'ultima revisione ordinaria;

f) ogni altro documento eventualmente richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

I soci persone giuridiche dovranno riportare nella domanda di ammissione le modalità nelle quali intendono concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale della cooperativa.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo e riportata l'indicazione delle tipologie di prestazioni volontarie che il socio intende svolgere all'interno della cooperativa.

Le prestazioni dei soci volontari dovranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Essi saranno iscritti nel libro soci in apposita sezione e il loro numero non dovrà superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alle categorie soci cooperatori, persone giuridiche, volontari, oppure alla categoria speciale (soci cooperatori in formazione o in inserimento) prevista dall'articolo 6 del presente statuto.

A seguito della delibera di ammissione il nuovo socio dovrà, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione e ratificati dall'assemblea, provvedere al versamento delle azioni sottoscritte nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione.

Gli amministratori provvederanno all'iscrizione nella specifica sezione del libro dei soci in seguito all'assunzione della delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha presentata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

## ARTICOLO 8

### VALORE E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il valore dell'azione è di € 25,82 (venticinque/82).

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vin-

coli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa.

La cooperativa potrà non emettere le azioni, ai sensi dell'art. 2346 del C.C.

## ARTICOLO 9

### DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione
- d) hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del codice civile.
- e) hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente statuto per la categoria di socio di appartenenza.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, nella quantità, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione e ratificati dall'assemblea
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel presente articolo.

- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- b) contribuiscono all'attività della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare prestano il proprio lavoro in relazione alla natura del rapporto sociale e di lavoro, nonché in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili nella cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal socio stesso alla cooperativa. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 gg dalla ricezione da parte della cooperativa della comunicazione fatta con lettera raccomandata da parte del socio.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si tro-

vino in condizioni di sopravvenuta inabilità (articolo 12), possono diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Possono diventare soci onorari della Cooperativa anche persone fisiche e giuridiche aventi particolari titoli nei confronti della Cooperativa.

#### ARTICOLO 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, nonché liquidazione o scioglimento se persona giuridica socia.

#### ARTICOLO 11 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare può recedere il socio lavoratore che:

- c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
  - subordinato: in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 5), lett. a),
  - diverso da quello subordinato: in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Condizione per l'accoglimento della domanda di recesso da parte del consiglio di amministrazione, è l'assenza di posizioni debitorie di qualunque natura e titolo nei confronti della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo quanto previsto dall'art. 55 dello statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso e in assenza di dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, questo si risolverà di diritto a far data dalla delibera del consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

#### ARTICOLO 12 ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio cooperatore che:

- 1)** non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
  - 2)** venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
  - 3)** svolga direttamente ed indirettamente attività identiche ed affini o in concorrenza a quelle della cooperativa, senza l'autorizzazione del consiglio stesso prevista dal precedente articolo 6;
  - 4)** si iscriva o sia iscritto presso cooperative concorrenti senza autorizzazione del C.d.A.;
- e in particolare il socio lavoratore che:
- 5)** abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
    - a)** subordinato:
      - a1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
      - a2. per mutuo consenso;
      - a3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
      - a4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e per inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;
      - a5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro;
    - b)** diverso da quello subordinato:
      - b1. per mutuo consenso;
      - b2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
      - b3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
  - 6)** sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità o di vecchiaia previsti dalla legge;
  - 7)** si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
  - 8)** non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
  - 9)** senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
  - 10)** che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
  - 11)** che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
  - 12)** che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 C.C., o si renda responsabile di inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
  - 13)** che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
  - 14)** che in qualunque modo arrechi gravi danni alla Cooperativa o che fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di amministrazione ha facoltà di non deliberare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione secondo quanto previsto dall'art. 55 dello statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Le eventuali posizioni debitorie del socio escluso, di qualunque natura e titolo, dovranno essere chiuse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esclusione e potranno essere oggetto di compensazioni finanziarie da parte della cooperativa.

#### ARTICOLO 13

##### CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione così come previsto dall'articolo 55 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio di amministrazione dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### ARTICOLO 14

##### DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle sole somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 35 del presente statuto, o ridotte in proporzione alla perdita imputabile al capitale.

L'importo dei suddetti rimborsi sarà determinato sulla base dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo. Tale esercizio sarà quello in corso, se l'interruzione del rapporto sociale è stata deliberata dal consiglio di amministrazione tre mesi prima della sua chiusura; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il pagamento del rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in riferimento al quale sono stati determinati gli importi da restituire.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate

entro il termine massimo di cinque anni.

#### ARTICOLO 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

#### ARTICOLO 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

#### ARTICOLO 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017 s.m.i.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative, che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la

riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

**TITOLO IV**  
**STRUMENTI FINANZIARI**

ARTICOLO 18

STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e seguenti del Codice Civile. In tal caso, con apposito regolamento, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario
2. le modalità di circolazione
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso
5. gli eventuali diritti amministrativi

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei possessori di strumenti finanziari sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

In caso di liquidazione della cooperativa, i possessori di strumenti finanziari hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 19

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ARTICOLO 20

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui alla citata legge n. 59/92.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

Il socio sovventore è obbligato a sottoscrivere il numero minimo di azioni stabilito dal regolamento dei soci sovventori.

ARTICOLO 21

ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disci-

plinata con deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale devono essere stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione
2. l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse
3. l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

## ARTICOLO 22 DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuito da 1 a 5 voti in modo proporzionale all'ammontare del conferimento o secondo quanto stabilito dall'eventuale apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulti iscritto nell'apposito libro da almeno novanta gg.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il limite massimo di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori hanno diritto, in caso di utile, a quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, punto d).

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

In caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

## ARTICOLO 23 OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e per la

parte restante con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### ARTICOLO 24

##### TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dal consiglio di amministrazione in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione stesso.

#### ARTICOLO 25

##### RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal Consiglio d'amministrazione in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art. 21.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 36 del presente statuto.

In caso di morte del socio sovventore si applica quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto.

#### ARTICOLO 26

##### SOCI FINANZIATORI

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscono specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

#### ARTICOLO 27

##### CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative azioni, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per azioni, secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 e seguenti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo; non esiste tuttavia alcuno specifico vincolo di destinazione sul relativo ammontare, salve le disposizioni di legge che disciplinano il capitale in generale.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venti-

cinque per cento, all'atto della sottoscrizione secondo le norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dall'Organo Amministrativo

#### ARTICOLO 28

##### CARATTERISTICHE ED EMISSIONE DELLA AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 25,82 (venticinque/82) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte.

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile.

Le azioni dei soci finanziatori, a differenza di quelle dei soci cooperatori, possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti di terzi, e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori particolari dei soci finanziatori medesimi. Le stesse possono formare oggetto di diritti di usufrutto

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni; tuttavia l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'art. 2514, comma 1, lettera b), del codice civile. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.

#### ARTICOLO 29

##### DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI FINANZIATORI

Ai soci finanziatori spetta la rivalutazione gratuita delle azioni, di cui al successivo art. 36, lettera e), del presente Statuto nel limite del tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992. Detta rivalutazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili.

Le azioni dei soci finanziatori sono altresì privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alle partecipazioni dei soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 28, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, diversi dai soci cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

#### ARTICOLO 30

##### DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

Ogni socio finanziatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto. I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.

Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento del-

le azioni la costituzione su di esse di diritti reali o personali di godimento che diano diritto al voto.

#### ARTICOLO 31

##### RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### ARTICOLO 32

##### SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE DEL SOCIO FINANZIATORE

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del codice civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

#### ARTICOLO 33

##### POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è € 25,82.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto, in caso di utile, a quanto previsto dall'art. 30, secondo comma, punto

d.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

In caso di morte del possessore di azioni di partecipazione cooperativa si applica quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

#### ARTICOLO 34

#### PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:
  - a. un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di € 25,82
  - b. dalle azioni nominative dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, ciascuna del valore nominale di € 25,82, destinate alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto
  - c. dalle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di € 25,8,2 destinate alla realizzazione dei programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento
  - d. dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale €. 25,82
2. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 36 punto a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti
3. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci cooperatori ai sensi dei precedenti articoli 7 e 9
4. dalla riserva straordinaria
5. dalla riserva divisibile in favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 36 punto f) del presente statuto
6. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge
7. da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per es-

sere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve, salvo quella di cui al precedente punto 5, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 2447 e ss. del codice civile.

#### ARTICOLO 35

##### ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, RISTORNI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può delibe-

rare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi e/o mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 36, comma secondo, lettera c) del presente statuto.

Allo stesso modo, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, i soci possono ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dagli amministratori nel conto economico e riscontrabile nel bilancio in approvazione.

La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e della partecipazione alle attività della Cooperativa. Inoltre si valorizzeranno le attività di formazione, sperimentazione, ricerca, le attività sociali e mutualistiche. Ulteriori articolazioni e/o loro successive modifiche saranno specificatamente previste dall'apposito Regolamento approvato in sede di assemblea.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

#### ARTICOLO 36

##### DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristoro. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, ai sensi del precedente art. 35 e del regolamento interno, nonché nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
  - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo previsto dalla legge
  - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti
  - 3) ai possessori di altri strumenti finanziari partecipativi – siano essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 2)
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

**TITOLO VI**  
**GOVERNO DELLA SOCIETA'**

ARTICOLO 37  
ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) assemblea dei soci
- b) il consiglio di amministrazione
- c) il collegio dei sindaci
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

**SEZIONE I - ASSEMBLEA**

ARTICOLO 38  
CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano La Stampa almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa alla sopraccitata formalità, l'organo amministrativo si può avvalere della possibilità di deroga prevista dall'art. 2521, comma 3, n.9 del c.c. e convocare l'Assemblea con avviso che dovrà essere affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, telefax, posta elettronica, consegna diretta, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà usare qualunque forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee che potranno tenersi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla di-

scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea può svolgersi anche mediante collegamento audio/video e ciò, salvo diverse previsioni di legge, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie e sono precedute dalle assemblee separate se obbligatorie nei casi previsti dall'art. 2540 del Codice Civile o quando istituite dall'Assemblea con apposito regolamento.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In questi ultimi casi il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### ARTICOLO 39 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo, il bilancio sociale, la destinazione degli utili e la relazione del consiglio di amministrazione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei

componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto, e provvede alle relative nomine e revocche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera la loro eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti sulla società, secondo quanto previsto nel successivo art. 51 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 bis; c.c.;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come da legge.

#### ARTICOLO 40

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### ARTICOLO 41

##### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

P in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci

P in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano o comunque con voto palese.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, nonché per trasformazione e fusione, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

L'assemblea potrà dotarsi di apposito regolamento per il proprio funzionamento.

#### ARTICOLO 42

##### INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ogni socio cooperatore, persona giuridica, ha diritto da un minimo di 1 voto e fino ad un massimo di 2 voti, in proporzione al numero delle azioni possedute.

Ogni socio sovventore, avrà diritto ad un numero di voti stabilito dal Regolamento dei Soci Sovventori, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non danno a questi diritto di voto ulteriore.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, per ogni singola assemblea e con effetto anche per le successive convocazioni di quella stessa assemblea, soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal Collegio Sindacale.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

#### ARTICOLO 43

##### PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministra-

zione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il segretario può essere non socio o mandatario di ente socio e sarà persona designata dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto, dal Presidente e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### ARTICOLO 44

##### ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti ai sensi dell'art. 2422 del C.C.; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

#### **SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### ARTICOLO 45

##### NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a sette consiglieri eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Dei soci possono essere eletti soltanto coloro che hanno diritto al voto e sono in regola con i versamenti del capitale sottoscritto e che non abbiano comunque debiti nei confronti della società.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso la cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 1° comma CC, gli amministratori possono ricoprire incarichi in altre imprese o enti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti, indicando in quest'ultimo caso, chi sostituisce il presidente come vicario in caso di sua assenza o impedimento; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo, composto da propri membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega e determinando, ove lo ritenga opportuno e in accordo con il collegio sindacale, le relative remunerazioni; resta ferma la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega. In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa i soggetti di cui all'art. 7, comma secondo del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

#### ARTICOLO 46

#### COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi, con rispettive relazioni, i bilanci sociali e eventualmente i bilanci preventivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività

sociale;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

f) conferire procure per i singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare eventuali direttori determinandone le funzioni e la retribuzione, nominare l'eventuale direzione operativa generale o di settore;

g) deliberare su tutte le materie relative allo scopo ed all'oggetto sociale;

h) assumere, promuovere, licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

l) deliberare l'apertura di sedi amministrative;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, compreso quanto contemplato dall'art. 40 del presente statuto, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/5 dei consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare viene comunicato a mezzo fax, posta elettronica, consegna diretta, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza il giorno prima.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che sia possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio potrà far partecipe delle proprie riunioni in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della Cooperativa.

Nelle deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci, il recesso e l'esclusione, l'espressione del relativo voto possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione o fax. Il Consiglio con apposita delibera, può estendere tale facoltà ad altre materie.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto pro-

prio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, se nominato, e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e per la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione stabilirà annualmente e sottoporrà all'approvazione dell'assemblea di bilancio, in relazione alle diverse categorie di soci, il numero delle azioni minime nonché le modalità e i termini del loro versamento, cui i soci dovranno attenersi per l'esercizio successivo.

#### ARTICOLO 47

##### SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### ARTICOLO 48

##### PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a uno o più membri del consiglio, nonché, conferire speciale procura per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle mate-

rie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente vicario. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte di questi attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito.

### **SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### ARTICOLO 49

##### COLLEGIO SINDACALE

##### NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma di legge o volontariamente, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

#### ARTICOLO 50

##### COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 51, il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti sulla società.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto in ogni caso, della disposizione di cui

all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318 s.m.i..

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

#### ARTICOLO 51

##### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria, di attribuire tale revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In tale ultimo caso l'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il collegio sindacale, il revisore o la società di revisione incaricati della revisione legale dei conti sulla società esplicano tutte le mansioni e svolgono tutte le funzioni ad essi spettanti ai sensi delle norme di legge vigenti in materia.

#### **TITOLO VII**

##### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### ARTICOLO 52

##### SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifi-

ca dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### ARTICOLO 53

##### DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

#### ARTICOLO 54

##### DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, amministrativo e tecnico, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

Detti regolamenti non solo non potranno derogare allo Statuto, ma non disciplineranno quanto di riserva dello Statuto e di Legge.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e degli organi esecutivi se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Cooperativa, nel rispetto delle norme sindacali e di legge.

I regolamenti dovranno fissare sia la remunerazione che eventuali compensi ai soci-lavoratori e la parte normativa del rapporto di lavoro in Cooperativa, tenendo presente come riferimento i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e come unico elemento vincolante e mai derogabile le disponibilità economiche della cooperativa stessa ed il rapporto ricavi/costi delle diverse attività lavorative esercitate.

#### ARTICOLO 55

##### CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo l'apposito regolamento della Camera arbitrale del Piemonte presso la Camera di Commercio di Torino.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vinco-

lante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta gg dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità dell'apposito regolamento della suddetta Camera Arbitrale che provvederà alla nomina di un arbitro.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

#### ARTICOLO 56

##### DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 34, 35, 36 e 53 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Visto per inserzione

Cambiano, 8 luglio 2021

NICOLETTA FRATTA

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

-----

Certifico io sottoscritto dottor Santino Francesco MACCARONE, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 0E85 vigente fino alle ore 09:43:42 del 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero settantasei facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, lì ventuno luglio duemilaventuno, nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.

Firmato digitalmente: Notaio Santino Francesco MACCARONE